

STATUTO

Associazione Scuola Paritaria dell'Infanzia Scuola materna Giovanni XXIII

CAPO I

STORIA, DENOMINAZIONE E NATURA, SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Storia

1.1. L'"Associazione Scuola Paritaria dell'Infanzia Scuola Materna Giovanni XXIII" ha iniziato la sua attività a Novate Milanese (MI) come asilo infantile nel 1910 per iniziativa di un comitato cittadino locale formato da benefattori, dal Comune di Novate Milanese, dall'allora congregazione di carità di Milano e dall'apporto in opere e contribuzioni di larghi strati della popolazione. Nel corso del tempo ha trovato generoso aiuto, con prestazioni d'opera volontarie gratuite e con mezzi finanziari, da parte di cittadini, società, enti locali e associazioni.

1.2. Eretta in Ente Morale con R.D. 23 marzo 1922, n. 525 e depubblicizzata con deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. 5/5166 del 29 gennaio 1991, l'Associazione, con la medesima delibera di depubblicizzazione, è stata riconosciuta quale persona giuridica di diritto privato, ai sensi del Libro I, Titolo II del codice civile.

L'Associazione è iscritta presso il Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia al n. 187 con provvedimento in data 7 aprile 2001. L'Associazione ha, altresì, acquisito la parità scolastica con Decreto collettivo del 27 febbraio 2001 ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62.

Art. 2 - Denominazione, natura e sede

2.1. L'"Associazione Scuola Paritaria dell'Infanzia Scuola Materna Giovanni XXIII" assume la seguente denominazione:

"Associazione Scuola Paritaria dell'Infanzia Giovanni XXIII -
Ente del Terzo Settore"

o, in forma abbreviata, "Associazione Giovanni XXIII - ETS" (d'ora in poi, "Associazione"). Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore (d'ora in poi, "CTS") l'indicazione "Ente del Terzo Settore" o "ETS" deve essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2.2. L'Associazione è una libera associazione, senza scopo di lucro, regolata dal presente statuto, dal CTS, dal codice civile e da ogni altra normativa di natura primaria o secondaria.

2.3. L'Associazione ha sede in Novate Milanese, via Bollate n. 8.

2.4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 - Scopi

3.1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito dell'educazione e dell'istruzione ponendosi come risposta al diritto di educazione e cura dei bambini assicurando una effettiva uguaglianza delle opportunità educative. L'Associazione concorre all'educazione ed allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, sociale e civico dei bambini e delle bambine promuovendone l'identità, l'autonomia, la creatività, l'apprendimento e avviandoli alla cittadinanza. Nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, l'Associazione, di ispirazione cristiana, contribuisce alla formazione integrale dei bambini e delle bambine aprendo alla dimensione religiosa, valorizzandola, promuovendo la riflessione sul patrimonio di esperienze dei bambini e contribuendo a rispondere al bisogno di significato di cui anch'essi sono portatori. Nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità educativa con il complesso dei servizi dell'infanzia e con la scuola primaria. Nella medesima prospettiva, l'Associazione svolge la propria attività, anzitutto, a favore dei bambini residenti nel Comune di Novate Milanese.

3.2. L'Associazione svolge, senza fini di lucro, in via stabile e principale, attività di interesse generale avente per oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. a), CTS;
- b) l'educazione e l'istruzione, nonché le attività culturali di

interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. d), CTS;

- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, co. 1, lett. i), CTS.

Art. 4 - Attività

L'Associazione, agendo in proprio ovvero stabilendo ogni opportuna forma di collegamento, partecipazione e cooperazione con enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, per il raggiungimento dei propri scopi potrà:

- a) istituire e gestire scuole dell'infanzia e servizi per l'infanzia per bambini di età da 0 a 6 anni;
- b) organizzare e gestire attività culturali e ricreative;
- c) organizzare, promuovere, finanziare e sostenere manifestazioni, seminari, centri di documentazione, gruppi di lavoro, incontri culturali e iniziative analoghe;
- d) organizzare convegni, costituire comitati scientifici, curare pubblicazioni di contenuto culturale;
- e) promuovere iniziative ed eventi al fine di far conoscere le attività dell'Associazione anche mediante la diffusione di materiale informativo.

Art. 5 - Attività secondarie e strumentali

L'Associazione potrà compiere le attività ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dei propri scopi, a condizione che esse siano secondarie e strumentali alle attività istituzionali. Tali attività devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti dall'art. 6, co. 1, CTS.

CAPO II

PATRIMONIO E BILANCI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6 - Patrimonio

6.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione, tra cui il complesso immobiliare in Novate Milanese, identificato catastalmente al foglio 6, mappali 167 e 168. Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere destinati al patrimonio ulteriori apporti, donazioni e disposizioni *mortis causa* provenienti da terzi, avanzi di gestione e ogni altro ricavo non vincolato a uno scopo specifico.

6.2. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione finanzia le sue attività mediante: quote associative, rendite del patrimonio, corrispettivi ricevuti per le prestazioni rese nell'esercizio delle proprie attività, contributi pubblici o privati, nonché ogni altro ricavo, rendita, provento, entrata comunque denominata non espressamente destinata al patrimonio dal Consiglio di Amministrazione.

6.3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6.4. I beni immobili, ove parzialmente non utilizzati per gli scopi statutari, potranno essere temporaneamente concessi in locazione o in comodato a enti locali o a terzi.

Art. 7 - Assenza di scopo di lucro

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8 - Esercizio finanziario e bilancio d'esercizio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione ed entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio l'Assemblea approva il bilancio consuntivo. Il bilancio d'esercizio consuntivo è redatto e depositato in conformità alle previsioni del CTS.

Art. 9 - Bilancio sociale

Al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, l'Associazione redige il bilancio sociale in conformità alle previsioni del CTS.

CAPO III

ASSOCIATI

Art. 10 - Associati

10.1. Sono membri dell'Associazione (d'ora in poi, "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione, nonché i soggetti che, secondo lo statuto, sono ammessi a parteciparvi e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

10.2. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

a) Associati Ordinari: coloro che partecipano all'Associazione versando la quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione;

b) Associati Sostenitori: coloro che partecipano all'Associazione versando, oltre alla quota associativa, un ulteriore contributo a sostegno delle attività dell'Associazione.

10.3. Gli Associati possono essere persone fisiche o persone giuridiche. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato.

10.4. Possono assumere la qualifica di Associato coloro che, stimando e condividendo le finalità e lo statuto, presentano al Consiglio di Amministrazione richiesta scritta di ammissione all'Associazione. La delibera in ordine all'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli Associati entro 60 giorni. In caso di rigetto della richiesta, il Consiglio di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante Associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sulla richiesta si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

10.5. Il soggetto che ha presentato la richiesta assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione di accoglimento.

Art. 11 - Diritti e obblighi degli Associati

11.1. Gli Associati sono tenuti a:

a) rispettare lo statuto dell'Associazione e gli eventuali regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione;

b) mantenere un comportamento conforme agli scopi dell'Associazione;

c) pagare, entro la prima assemblea di ciascun anno, la quota associativa nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione. La quota associativa è intrasmissibile ed inalienabile e non è soggetta a rivalutazione.

11.2. Tutti gli Associati hanno uguali diritti. In particolare, gli Associati hanno diritto di:

a) votare, se iscritti da almeno due mesi nel libro degli Associati;

b) intervenire in Assemblea se in regola con il versamento della quota associativa;

c) consultare i libri sociali nelle modalità previste dall'art. 25.2. dello statuto.

Art. 12 - Recesso ed esclusione

12.1. L'Associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta al Consiglio di Amministrazione. Il recesso ha decorrenza immediata e non estingue gli obblighi in capo all'Associato anteriori al momento di efficacia del recesso; in particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota associativa dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

12.2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi. La delibera di esclusione, adeguatamente motivata:

a) deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato alla presentazione della domanda di adesione o aggiornato successivamente;

b) sospende, dal momento della sua comunicazione, i diritti di partecipazione all'attività dell'Associazione con effetto da momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso. L'Associato escluso può, entro 60 giorni dalla comunicazione di esclusione, chiedere che in merito si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva riunione.

12.3. Gli Associati receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

CAPO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- l'Organo di Controllo.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dell'Organo di Controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 14 - Assemblea degli Associati

14.1. L'Assemblea è composta da tutti gli Associati.

14.2. L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, e precisamente:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo;
- approva il bilancio d'esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, su richiesta dell'interessato, sul rigetto della domanda di ammissione;
- delibera, su richiesta dell'Associato escluso, sui provvedimenti di esclusione adottati dal Consiglio di Amministrazione;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera su qualsiasi altro argomento sottoposto alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

14.3. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione qualora ne ravvisi la necessità o su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o di almeno sei consiglieri. In ogni caso, l'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

14.4. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso trasmesso, almeno dieci giorni prima dell'adunanza, mediante comunicazione in forma scritta contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione è esposto, altresì, nei locali della scuola e all'albo pretorio del Comune di Novate Milanese. Una copia dell'avviso di convocazione dovrà, inoltre, essere tenuta presso la segreteria dell'Associazione a disposizione degli Associati che lo richiedessero. Nei casi di convocazione d'urgenza l'invio e l'esposizione dell'avviso di cui ai periodi precedenti deve essere effettuata con almeno tre giorni di anticipo.

14.5. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti, o si dichiarino informati, tutti gli Associati, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

14.6. Ogni Associato ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Associato, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappre-

sentare fino ad un massimo di tre Associati. Gli amministratori non hanno diritto di voto nelle delibere di approvazione del bilancio d'esercizio e in quelle relative alla loro responsabilità.

14.7. L'Assemblea può essere convocata anche in teleconferenza o videoconferenza. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui è presente il Presidente. Le riunioni in teleconferenza o videoconferenza sono valide qualora sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare il suo svolgimento, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni, nonché sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

14.8. Di ogni adunanza viene redatto il relativo verbale ad opera del segretario verbalizzante che ne cura la trascrizione sul libro delle adunanze dell'Assemblea. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 15 - Validità delle delibere dell'Assemblea

Le delibere dell'Assemblea, ivi comprese quelle relative a modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, fusione, scissione e trasformazione, sono adottate a maggioranza e con la presenza di almeno la metà degli Associati, in proprio o per delega. In seconda convocazione, la delibera è validamente assunta qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere aventi a oggetto l'estinzione, lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Art. 16 - Consiglio di amministrazione

16.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove componenti, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea degli Associati, di cui due su designazione dell'Amministrazione Comunale di Novate Milanese e uno su designazione della Parrocchia SS. Gervaso e Protaso di Novate Milanese. Non possono essere eletti consiglieri persone legate da un rapporto di lavoro subordinato con l'Associazione.

16.2. Tutti i componenti durano in carica quattro esercizi, a decorrere dalla data dell'insediamento, e possono essere riconfermati. Essi scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 17 - Decadenza e sostituzione dei Consiglieri

17.1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 c.c. Inoltre, i consiglieri cessano dalla carica, oltre che per la scadenza del termine, per morte, sopravvenuta incapacità, rinuncia o revoca da parte dell'Assemblea. Decadono, altresì, dalla carica i consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata per iscritto al consigliere decaduto.

17.2. In ogni ipotesi di vacanza della carica di consigliere, i restanti membri provvedono alla cooptazione di un altro consigliere. Il consigliere cooptato resterà in carica sino alla prima Assemblea degli Associati successiva alla cooptazione. Nel caso la carica vacante riguardasse un consigliere designato dal Comune di Novate Milanese o dalla Parrocchia SS. Gervaso e Protaso di Novate Milanese, il Presidente richiede all'ente di riferimento di designare un altro candidato che viene cooptato dal Consiglio di Amministrazione e confermato dall'Assemblea degli Associati alla prima seduta utile. Il consigliere resta in carica sino a quando sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito.

17.3. In caso di dimissioni, decesso o decadenza della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione l'intero Consiglio si intende decaduto e l'Organo di Controllo deve convocare l'Assemblea degli Associati per provvedere al suo rinnovo.

Art. 18 - Rinnovo del Consiglio

Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere agli enti di cui all'art.

16.1. le proprie designazioni. Il Consiglio di Amministrazione scaduto rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 19 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

19.1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad esclusione di quelli che il presente statuto e la legge riservano alla competenza dell'Assemblea degli Associati. In particolare, compete al Consiglio di Amministrazione:

- a) stabilire gli indirizzi amministrativi e gestionali dell'Associazione ed il modello organizzativo;
- b) definire, ai sensi dell'art. 5 del presente statuto, le attività secondarie e strumentali alle attività di cui all'art. 4;
- c) vigilare sul regolare funzionamento delle attività di cui agli artt. 4 e 5 dello statuto;
- d) deliberare e vigilare su tutte le norme che regolano l'attività didattica e gestionale della Scuola;
- e) deliberare sull'ammissione e sull'esclusione degli Associati;
- f) deliberare su ogni questione che non sia espressamente riservata all'Assemblea a norma del precedente art. 14;
- g) deliberare i regolamenti del personale e quelli inerenti al funzionamento della Scuola;
- h) assumere, sospendere e licenziare il personale in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. di categoria e dal regolamento organico del personale;
- i) definire i limiti e le condizioni per il rimborso delle spese ai volontari;
- j) deliberare le convenzioni con gli Enti pubblici e privati;
- k) deliberare contratti di locazione, forniture e somministrazione;
- l) deliberare l'acquisto e l'alienazione di titoli, mobili, l'accettazione di donazioni, eredità e lasciti;
- m) deliberare l'importo delle rette di frequenza e fissare il calendario delle attività scolastiche, gli orari ed i termini e le modalità delle domande di iscrizione;
- n) predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione;
- o) approvare il bilancio preventivo;
- p) deliberare la quota associativa annuale;
- q) approvare il bilancio sociale eventualmente redatto al ricorrere delle condizioni previste dalla legge;
- r) proporre all'Assemblea degli Associati le modificazioni dello statuto, nonché le proposte di fusione, scissione e trasformazione;
- s) deliberare l'alienazione di beni immobili patrimoniali, alle condizioni di cui all'art. 17, co. 2, d.lgs. 4 maggio 2001, n. 207;
- t) provvedere alla vigilanza igienico-sanitaria avvalendosi del servizio sanitario territoriale competente ed al rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

19.2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni a uno o più dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Art. 20 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

20.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ogniquale volta ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre dei suoi componenti e comunque almeno due volte l'anno per deliberare sul bilancio preventivo e sul bilancio d'esercizio consuntivo, nonché per definire il programma di lavoro per l'anno scolastico successivo.

20.2. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata con avviso spedito, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, mediante comunicazione in forma scritta contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'ordine del giorno. Nei casi di convocazione d'urgenza l'invio della convocazione deve essere effettuato con almeno ventiquattro ore di anticipo. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora siano presenti, o si dichiarino informati tutti i componenti del Consi-

glio di Amministrazione e l'Organo di Controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

20.3. La partecipazione al Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante teleconferenza o videoconferenza. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui è presente il Presidente. Le riunioni in teleconferenza o videoconferenza sono valide qualora sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare il suo svolgimento, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni, nonché sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

20.4. Di ogni adunanza viene redatto il relativo verbale ad opera del segretario verbalizzante che ne cura la trascrizione sul libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

20.5. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno cinque componenti in carica del Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 19.1., lett. s; in tali casi le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Le votazioni avvengono per appello nominale o con voto segreto a discrezione del Presidente. Le deliberazioni relative a questioni concernenti casi riguardanti la sfera personale debbono essere assunte con voto segreto. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente. In assenza di entrambi, del consigliere più anziano dei presenti.

20.6. Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente, persone esterne al Consiglio che intervengono a titolo consultivo, senza diritto di voto. Ogni consigliere ha il diritto di fare inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni o riserve espresse a giustificazione del proprio voto. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa, a titolo consultivo e senza diritto di voto, il Presidente in carica del Consiglio dei Genitori.

Art. 21 - Presidente

21.1. Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta, presieduta dal Consigliere più anziano, elegge - tra i suoi componenti, a scrutinio segreto - il Presidente. Non possono ricoprire la carica di Presidente i consiglieri nominati su designazione del Comune di Novate Milanese.

21.2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea degli Associati e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni, firma i contratti, i pagamenti, la corrispondenza; sospende per gravi ed urgenti motivi il personale. In caso di urgente necessità, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione salvo ratifica da parte del Consiglio entro 45 giorni dall'assunzione del provvedimento.

Art. 22 -Vicepresidente

22.1. Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, elegge a scrutinio segreto il Vicepresidente. Non possono ricoprire la carica di Vicepresidente i consiglieri nominati su designazione del Comune di Novate Milanese.

22.2. Il Vicepresidente esercita i poteri del Presidente nel caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

Art. 23 - Organo di controllo

23.1. Al ricorrere delle condizioni previste dalla legge o qualora se ne ravvisi l'opportunità, l'Assemblea nomina l'Organo di controllo in conformità alle previsioni di cui all'art. 2397, co. 2, e all'art. 2399, c.c.

23.2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

23.3. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Associazione, avuto particolare riguardo alle rilevanti disposizioni del CTS, e attesta

che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

23.4. L'Organo di controllo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea; l'Organo di controllo può, altresì, procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, può chiedere al Consiglio di Amministrazione notizie anche sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

23.5. Qualora ricorrano le condizioni previste dal CTS, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di controllo qualora i componenti siano iscritti al registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 24 - Composizione, durata e funzionamento dell'Organo di controllo

24.1. L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina. In caso di organo collegiale, l'Assemblea nomina 3 (tre) membri effettivi, tra cui il Presidente dell'Organo di controllo, e 2 (due) supplenti.

24.2. L'Organo di controllo dura in carica 4 (quattro) esercizi e scade all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

24.3. Le riunioni dell'Organo di controllo sono documentate mediante un verbale che deve essere trascritto in apposito libro e sottoscritto dagli intervenuti.

Art. 25 - Libri dell'Associazione

25.1. L'Associazione tiene presso la sede sociale:

- a) il libro degli Associati;
- b) il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) il libro dei verbali dell'Assemblea degli Associati;
- d) il libro dei verbali dell'Organo di controllo, qualora nominato;
- e) il registro dei volontari dell'Associazione.

25.2. Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri dell'Associazione previa richiesta scritta al Presidente dell'Associazione. Nel caso del libro di cui all'art. 25.1. lett. d), la richiesta è indirizzata all'Organo di controllo.

CAPO V

ORGANI E PERSONALE SCOLASTICO

Art. 26 - Organi collegiali della scuola

Nella scuola sono operanti organi collegiali di partecipazione la cui composizione e attribuzione è determinata in ottemperanza alla normativa vigente in materia.

Art. 27 - Personale addetto alla scuola

Il personale addetto alla Scuola consta di una Coordinatrice didattica, di insegnanti di scuola dell'infanzia ed educatori di asilo nido aventi i requisiti di legge, nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario in numero proporzionato alle esigenze.

Art. 28 - Volontari

28.1. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari.

28.2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali beneficiari delle attività dell'Associazione. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione, purché non superino l'importo stabilito dalla legge.

Art. 29 - Attività didattico-disciplinare

I vari momenti di vita didattico-disciplinare della Scuola possono essere governati da uno o più regolamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO VI

SCIoglimento E DEVOLUZIONE

Art. 30 - Scioglimento e devoluzione

30.1. L'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli Associati con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

30.2. La perdita della qualifica di ETS è deliberata dall'Assemblea con le maggioranze previste dall'art. 15 per le modifiche dello Statuto.

30.3. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo del Registro Unico del Terzo Settore e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, secondo le determinazioni dell'Assemblea degli Associati, a favore di altri enti del Terzo settore operanti in Novate Milanese e con finalità di educazione e formazione dei minori o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'Assemblea degli Associati designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. In caso di perdita volontaria della qualifica di Ente del Terzo Settore, il patrimonio è devoluto nei limiti previsti dalla legge.

Art. 31 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale di Milano. L'arbitro procederà in via irrituale e secondo equità. La sede dell'arbitrato sarà in Milano.

F.to: Antonio Claudio Finotto

-----Federico Cornaggia - sigillo
